Nello Bagni

REGOLAMENTI SULLA DISINFEZIONE POSTALE NELLO STATO PONTIFICIO

Le prime notizie con ampio dettaglio sullo "spurgo" delle lettere nello Stato Pontificio sono citate nel *Regolamento per disinfettare le lettere* dal contagio dovuto alla peste di Antonio De Marchis, 1713 circa. In realtà una delle prime raccomandazioni - non si può parlare di regolamenti - è del 3 luglio 1567 [1]: il Cardinale Bonelli segretario di stato informa sull'epidemia il governatore della Marca, raccomandandogli alcune precauzioni, tra le quali il contrassegno delle lettere «acciò si sappia che delle lettere vengono da luogho sicurio dandoci poi aviso di tal segno».

Purtroppo non ci è dato sapere quale fosse il sistema escogitato, anche per la difficoltà di trovare lettere di quei periodi, nei quali avveniva il tracollo del sistema epistolare.

Nel 1630 sia a Roma sia in altre città pontificie sono già attive vere e proprie regole sanitarie di disinfezione delle lettere, e gli specialisti della materia erano i padri Camilliani, che diressero il servizio fino al 1744 [2]. Le lettere venivano tolte dalle valigie e dalla tela incerata, gli spaghi e gli involti che le contenevano venivano bruciati e le lettere erano disinfettate con aceto e poi asciugate nel forno, infine profumate. Le lettere in transito venivano profu-

---

[1] Clemente FEDELE, Mario GALLENGA, *Per servizio di Nostro Signore. Strade, Corrieri e Poste dei Papi dal Medioevo al 1870*, Quaderni di Storia Postale n. 10, Istituto di Studi storici postali, Prato, 1988, p. 213.

[2] *Ibidem*, pp. 121-2.

mate all'esterno, senza bagnarle in aceto, togliendo tutti gli spaghi alle quali erano legate [3].

Ma ritorniamo al regolamento per disinfettare le lettere del padre Antonio De Marchis. Egli riferisce il sistema di spurgo che venne applicato a Roma a seguito del contagio di alcuna città della Puglia, per cui dal 5 gennaio 1691 venne bandito il libero commercio con tutto il Regno di Napoli.

Giunti dunque i Corrieri, staffette, Procacci, o altri che siano con le loro valigie a cancelli dello spurgo dove erano posti i rastelli, e scaricatele fuori de medesimi cancelli ed aperte da medesimi, quei dello Spurgo con alcune forcinette di ferro, ò uncini lunghi di 4 palmi in circa [circa 70-80 cm, NDA] prendevano ad uno ad uno li mazzi delle lettere, che prima di posarli nelle canestre preparate li facevano passare leggermente per la vampa di legna dolce e ben stagionata e atta a far di molta fiàmma, come fasci, sarmenti e simili, e ciò per poter levargli qualche ombra d'infezione potessero haver al di fuori e per più sicuramente maneggiarli, dopo con forbici lunghe tagliavano tutti i spaghi, quale immediatamente si brugiavano e poi con le proprie mani coperte però di guanti di tela incerata, o pure con diverse mollette corte fatte a quest'effetto spogliavano i predetti mazzi delle loro coperte che parimenti subito si bruciavano.
Sciolti, e denudati in questa forma li mazzi, si tagliavano con le forbici li spaghi che tenevano legate le colonnette delle lettere, quali così sciolte si lasciavano cadere dentro di un crivello di filo di ferro a proporzione e con le sponde all'intorno di tavoletta simile a quello da cernere il grano, e slargate le lettere dentro detto crivello con scopettini per spurgarli, le spruzzavano d'aceto, e tenendo sollevato alquanto detto crivello vi si faceva sotto dalla fiamma e fumo di paglia bagnata d'aceto, e ciò per spurgarle al di fuori, e per sicuramente toccarle con mani e seguitando a far questo fino alla fine delle lettere.

Questo in un primo tempo. Successivamente lo spurgo esterno dei mazzi venne fatto ai confini degli stati. Nel caso del Regno di Napoli la disinfezione postale venne operata tra Terracina e Fondi in località Portello o Portella [4]; i mazzi venivano chiusi in valigie di tela incerata e trasportati a Roma dove le lettere subivano lo spurgo singolo sopradescritto; la disinfezione avveniva pertanto in due tempi.

Naturalmente c'erano una serie di operazioni che dovevano essere svolte. Una di queste era conservare le coperte e metterle da parte per copiarne le soprascritte su altre carte nuove che dovevano servire per nuova coperta per i

---

[3] Clemente FEDELE, Francesco MAINOLDI, *Bologna e le sue Poste*, 1980, documento E, pp. 173-4.

[4] Andrea W. D'AGOSTINO, *Contagio ...sudore, lacrime e sangue in tempi di pestilenze...*, Industria Grafica Editoriali Musumeci, Quart (Valle d'Aosta), 1999. D'Agostino descrive in dettaglio la disinfezione postale nella baracca di Portella nel 1831-1833.

mazzi, prima di bruciarle assieme agli spaghi ritenuti materiale suscettibile. Venivano pertanto legate con filo di ferro cotto [5].

Fatta questa operazione erano introdotte in Roma alla Posta; quelle in transito nello Stato Pontificio venivano fatte proseguire mentre le altre venivano spurgate internamente. Innanzittutto venivano separate le lettere di mezzo foglio semplice da quelle di un foglio e mezzo e dai plichi. Quelle di mezzo foglio venivano immerse in aceto senza aprirle e poi seccate su crivelli di filo di ferro con sotto brace ardenti più o meno aromatizzate con ginepro ed altri aromi, rivoltandole spesso perchè non bruciassero. Alle lettere mercantili, anche se di mezzo foglio, si toglievano i fili coi quali erano sigillate e poi si risigillavano con filo sottilissimo di rame oppure

con una nizza di carta della larghezza di un dito circa, in modo che la nizza abbracciasse i labri della lettera senza però aprire la soprascritta, con ostia tanto sopra, quanto sotto, acciò non si potesse aprire senza stracciare detta nizza.

Per le lettere di un foglio il metodo più sicuro era di aprirle del tutto, porle sopra il graticcio e spruzzarle d'aceto, asciugarle al calore e poi ripiegarle e risigillarle. In realtà se le lettere erano indirizzate alle autorità o a persone importanti, venivano aperte solo in presenza di queste al fine di mantenere il segreto postale. È utile ricordare comunque che gli inservienti o fanti sanitari che facevano tutte le operazioni di disinfezione postale erano analfabeti. Mentre i piccoli pezzetti di sete, drappi all'interno delle lettere o plichi, suscettibili di infezione e difficili da spurgare, venivano bruciati, le polizze di cambio e le fedi di credito venivano spurgate a parte e poi non reinserite nelle lettere o plichi, ma registrate in un libro, e sulla lettera si scriveva: «V.S. vada al Mastro della Posta che le consegnerà la poliza che era quà acclusa». Simili trattamento e procedura venivano riservati alle monete d'oro e d'argento che venivano spurgati con semplice aceto senza calore.

Con poche varianti, questo sistema rimase attivo fino al periodo napoleonico, quando la Sanità venne potenziata e riorganizzata. Quei regolamenti vennero in gran parte ripresi dal governo pontificio.

---

[5] Luciano De Zanche, *Storia della disinfezione postale in Europa e nell'area mediterranea, catalogo dei bolli, sigilli e annotazioni manoscritte di disinfezione dell'area mediterranea*, s.i.p., Padova, 1997. A pag. 16, fig. 2, vi è una lettera del 1630 da Venezia a Firenze, durante la grave epidemia di peste, dove sono visibili i resti di filo ferro che sostituiscono gli spaghi.

È col riapparire della grande epidemia colerica del XIX secolo in Italia nel 1831 che si intensificano le istruzioni emanate dal centro e dalla periferia dello Stato Pontificio. Nel settembre 1831 venne pubblicato il *Regolamento Sanitario della Commissione Provinciale di Sanità per le Dogane di Confine nella Provincia di Bologna* che fa seguito al *Regolamento Sanitario* emanato dalla Sacra Consulta il 20 agosto 1831 [6]. Questo regolamento, di due facciate, riportato per intero da Bagni [7], è di fondamentale importanza per conoscere le prescrizioni (in dieci articoli) ed i metodi della disinfezione delle lettere e plichi. Particolarmente importanti a questo proposito sono gli articoli 7, 8, 9 e 10. Innanzittutto, il sistema descritto nel regolamento permetteva di disinfettare anche all'interno le corrispondenze senza violare il segreto epistolare. Esso consisteva nell'incidere le lettere con appositi «ferri taglienti o scalpelletti a taglio» (coltelli) che vennero inviati da Roma, sottoponendole poi a vapori di cloro per reazione chimica come descritto nella seconda parte del regolamento, all'interno di una particolare cassa o «gasometro». L'uso dei vapori di cloro venne preferito in quanto lasciava intatto lo scritto, evitando le bruciature dovute al calore e gli sbiadimenti e le macchie dell'aceto. Il governo pontificio fu il primo ad usarlo in modo sistematico a cominciare dal 1831, come risulta dal regolamento sanitario.

Il regolamento sanitario successivo venne pubblicato dal cardinale Gamberini, Prefetto della Sacra Consulta e Presidente della Congregazione Speciale Sanitaria, il 12 agosto 1835. Questo regolamento venne emanato all'inizio della seconda epidemia colerica, che alcuni tuttavia considerano una continuazione delle prima (1831-1832), e durò dal 1835 al 1837. Si intitola *Regolamento e metodo per l'attivazione dei Cordoni Sanitari*, è formato da 55 articoli con allegato un'*Appendice alle Istruzioni Sanitarie* formato da 39 articoli. Quest'appendice è spesso mancante negli archivi ed il regolamento nella sua interezza viene pubblicato come allegato a questa nota. Rispetto al regolamento del 1831 viene dato più spazio, come si evince dal titolo, ai cordoni

---

[6] *Regolamento Sanitario n. 798 della Commissione Provinciale di Sanità per le Dogane di confine nella Provincia di Bologna, per la Commissione, il Pro-Legato Presidente Conte Camillo Grassi*, senza data a stampa; manoscritto 6 settembre 1831.

[7] Nello BAGNI, "Il colera nelle Legazioni Pontificie delle Romagne nel periodo 1831-1855, alcuni aspetti di prevenzione e disinfezione postale", parte prima, in *Posta militare e storia postale* n. 93, dicembre 2004, pp. 31-7.

sanitari. In sintesi i cordoni sono due: il primo cosiddetto «sporco», è prossimo al confine infetto ed è ubicato ad una certa distanza (non più di un miglio) dal secondo detto «sano». L'articolo 23 del regolamento dice che tra i due cordoni devono esistere almeno tre case (o casotti), ciascuna separata dall'altra, «una per il chimico e per i fanti sanitari con tutti i corrispondenti attrezzi per lo spurgo delle lettere, e casse di lamiera per trasportarle alle barriere; un'altra casa per l'osservazione o contumacia» delle persone; un'altra provvista di magazzini aerati per le merci e stalle per il bestiame. L'articolo 24 spiega che le casse di lamiera di ferro servono per raccogliere le lettere provenienti dalla parte infetta e portarle nella casa di espurgo.

L'articolo 26 descrive il metodo di disinfezione delle lettere, che non è molto diverso da quello descritto nel regolamento del 1831, anche se ci sono particolari che è bene sottolineare. Le lettere prese con le molle dalla cassa di lamiera vengono spurgate di fuori con acido muriatico ossigenato:

> indi tagliate le semplici, ed aperte le doppie ed i pacchi, disinfettate internamente; per i pieghi Ministeriali disinfettati al di fuori applicarvi la targa solita [noi lo chiamiamo bollo, NDA] netta fuori e sporca dentro onde la Direzione delle poste ne faccia eseguire la successiva disinfettazione con l'assistenza dei rispettivi Incaricati.

Una serie di articoli si occupano dei cordoni marittimi e nell'appendice vengono trattati in particolare le fedi o bollette di sanità e le case di osservazione o lazzaretti.

Dopo la fugace epidemia colerica del 1848-1849 che lasciò poche tracce nello Stato Pontificio pur rimanendo sempre attive tutte le misure sulla disinfezione postale, il controllo dell'epidemia colerica peggiorò durante la grave pandemia del 1854-1855. È di questo periodo un certo collassamento dei cordoni sanitari, specialmente di quelli interni. La circolare della Sacra Consulta del 28 novembre 1854 [8] ribadisce ancora una volta la necessità dell'impiego dei consueti disinfettanti al fine di circoscrivere il più possibile il contagio. Non si fa invece cenno a quarantene, bollette sanitarie, cordoni, già sconsigliati dal Congresso internazionale tenutosi a Parigi nel 1851, che tuttavia,

[8] Dino PIERI, *Lo zingaro maledetto, colera e società nella Romagna dell'Ottocento*, Guidicini e Rosa Ed., Bologna, 1985, pp. 91-4, documento I, circolare Sagra Consulta, Sanità ed Ospedali n. 15296, Roma 28 novembre 1854.

sulla base dei documenti consultati, rimasero in funzione assieme alla disinfezione postale. È di questo periodo la comparsa di nuovi bolli attestanti la disinfezione postale come pure l'utilizzo di quelli precedenti.

Ed è di questo periodo (1854-1855) anche l'affiancamento di una nuova istituzione, la Società Medica Chirurgica di Bologna, che benché non di emanazione pubblica, fu di grande importanza per la prevenzione, ma specialmente per tentare di capire l'eziologia del colera. Questa società, fondata nel 1802 durante il periodo napoleonico e rifondata nel 1823, inviò a tutti i medici dello Stato Pontificio una circolare colla quale li invitava

> a raccogliere nelle località di loro pratico esercizio osservazioni relative allo studio dei morbi epidemici e popolari, ordinate nel migliore possibile maniera, col corredo delle loro relative circostanze eziologiche, nosologiche e terapeutiche affinchè le servissero per tracciare un quadro complessivo delle stesse malattie onde accumunandosi a tutto il frutto delle osservazioni dei singoli medici, potesse ritirarsene un giorno qualche utile deduzione scientifica ed igienico consiglio curativo avvertimento [9].

C'è un'enorme documentazione a questo proposito nell'Archivio Storico della Società nonostante il fatto che l'edificio nel quale si trova, l'Archiginnasio, venisse bombardato nel 1944 ed una parte della documentazione andasse perduta e/o saccheggiata. I medici infatti risposero con sollecitudine alla richiesta della Società ed i risultati vennero pubblicati dal *Bollettino delle Scienze Mediche* di Bologna nel 1856 [10]. Normalmente le comunicazioni avvenivano tramite posta e venivano in genere disinfettate in arrivo all'ufficio postale di Bologna col comune bollo di disinfezione ovale.

Esistono tuttavia alcune eccezioni. Una recentissima ricerca nell'Archivio Storico della Società [11] mi ha permesso di verificare che le lettere non inviate tramite il servizio postale dai medici che si occupavano di informare la

---

[9] Stefano ARIETI (a cura di), *Societas Medica Chirurgica Bononiensis*, Clueb, Bologna, 2004.

[10] Nello BAGNI, "Prevenzione e disinfezione postale durante l'epidemia colerica del periodo 1835-1855 nella Legazione di Ravenna, in *Romagna 2005, 3ª Mostra filatelica, Comunicazioni e ricerche filateliche sul porto di Ravenna in epoca moderna e sulle linee ferroviarie che collegano la città* (a cura di Claudio CORNAZZANI e Mauro DALLA CASA), CAPIT, Ravenna, 2005, pp. 185-191.

[11] ARCHIVIO STORICO SOCIETÀ MEDICA CHIRURGICA DI BOLOGNA, Cartone 47 Colera, *Corrispondenze e Relazioni*, 1855-1859.

Società della situazione dell'epidemia colerica nel paese di loro competenza, erano disinfettate dai medici stessi, per lo meno da coloro che non distavano molto dal capoluogo della legazione. Per dettagli vedasi l'articolo di Bagni [12]. Non fu tuttavia un caso isolato perchè anche durante l'epidemia del colera del 1835-1836 venne eseguita la disinfezione delle lettere dai destinatari che erano muniti di tutto l'occorrente [13]. Sarebbe interessante sapere se ci fu una regolare autorizzazione nel caso dei medici che operavano di concerto colla Società Medico Chirurgica di Bologna. A tutt'oggi non ne risultano tracce negli archivi consultati. C'è da ricordare che nella legazione di Bologna, le disinfezioni postali venivano effettuate nei due lazzaretti di confine della Ca' di Monghidoro e di Castel Franco, nell'ufficio postale di Bologna e nella casa di osservazione di Castel San Pietro per un breve periodo dal 3 settembre al 16 ottobre 1837 [14].

Nel 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e lo Stato Pontificio si ridusse all'attuale territorio del Lazio. Durante l'epidemia colerica del 1865-1867, che ebbe come epicentro Ancona, lo Stato Pontificio continuò a disinfettare le lettere, ma contrariamente al Regno d'Italia oltre ai tagli continuò ad usare i bolli attestanti la disinfezione postale, ed in questo fu l'ultimo stato italiano ad usarli.

---

[12] Nello Bagni, "Disinfezione delle lettere da parte di medici nella Legazione di Bologna al di fuori dei luoghi autorizzati durante l'epidemia del colera del 1855-1866", in *Bollettino prefilatelico e storico postale* n. 137, aprile 2006, pp. 57-9.

[13] Umberto Bocus, "La disinfezione delle lettere durante l'epidemia di colera del 1835 da una corrispondenza privata", in *Bollettino prefilatelico e storico postale* n. 71, 1991, pp. 54-9.

[14] Bagni, "Disinfezione delle lettere da parte di medici...", *cit*.

Nelle pagine seguenti: *Regolamento e metodo per l'attivazione dei Cordoni Sanitari* e *Appendice alle Istruzioni Sanitarie*, emanato nel 1835.

REGOLAMENTO E METODO

PER L'ATTIVAZIONE

DEI

CORDONI SANITARI

1 I cordoni sanitari sono di due specie, altri detti *terrestri*, altri *marittimi*: e lo scopo è, quanto al *terrestre*, di separare affatto e togliere qualunque comunicazione con qualche o limitrofo Dominio, o luogo affetto o sospetto. Il *marittimo* poi è diretto ad impedire qualunque approdo sospetto, e qualunque sbarco clandestino.

2 Questi cordoni, secondo la regola più comune, si formano con tutta Truppa di Linea; ma secondo le circostanze si formano eziandio con Truppa Collettizia amalgamata con una certa quantità di Truppa di Linea, per rendere più che sia possibile regolare la disciplina che in tale emergenza è tanto necessaria, onde impedire qualunque deviazione e qualsisia insubordinazione.

3 Gli enunciati cordoni dipendono immediatamente *dall'Autorità Sanitaria*: devono però avere un Capo Militare che li comandi, da scegliersi dal Sovrano, da cui devono partire tutte le disposizioni, ed in cui si riconcentrano tutte le linee subalterne, e ciò per l'ordine e per la regolarità del servizio.

4 Vi devono essere poi i Comandanti di divisione subordinati al Capo, oltre gli altri officiali e bassi officiali subalterni.

5 Medesimamente vi dev'essere un Capo per tutte le operazioni sanitarie, e per la direzione delle medesime, da nominarsi ugualmente dal Sovrano a proposizione della Congregazione speciale di sanità; siccome vi devono essere anche dei guardiani sanitari distribuiti sezione per sezione per il medesimo oggetto delle tutele e misure sanitarie.

Gli enunciati due Capi devono procedere di comune e piena intelligenza; bene inteso, che il Capo militare separatamente non debba ingerirsi sul disciplinale sanitario, e così il Capo sanitario non deve imbarazzarsi della disciplina militare; bensì qualunque di questi, che osservasse qualche inconveniente, o conoscesse qualche infrazione, ovvero vedesse utile qualche altra cautela o providenza, ancorchè estranea dalle di lui attribuzioni, ne farà comunicazione all'altro Ca-

po ; e di comun consenso mentre adotteranno quelle provvisorie misure che vedranno proficue , nel tempo stesso ne aggiorneranno senza ritardo la Congregazione speciale di sanità per le stabili providenze : la quale , se feriranno oggetto di suo instituto , prenderà quelle deliberazioni che giudicherà espedienti ; diversamente provocherà dalla Superiorità le convenienti disposizioni.

7 Il cordone verrà costituito mediante tante sezioni , o sieno appostamenti , con la erezione di tanti appositi casotti formati e situati in maniera , che uno vegga l'altro , e la distanza comune è di *mezzo miglio* fra casotto e casotto ; peraltro a seconda delle locali circostanze , stanti le tortuosità o altri ostacoli , conviene aumentarli e stabilirli , secondo che il bisogno richiederà, onde sia immutabile il principio , che un casotto sia a vista dell'altro in ogni punto.

8 In ogni casotto dev'essere una Forza almeno di cinque teste , cioè di quattro Comuni , e di un basso Officiale , ed ogni dieci casotti che formano una sezione , ve ne sarà uno detto centrico , in cui vi sarà una Forza di otto Comuni, oltre un basso Officiale , ed un' Officiale.

9 In ciascuno dei detti casotti centrici risiederà un Guardiano sanitario , che regolerà e veglierà alla esecuzione delle dicipline relative al ramo a cui appartiene , e la sua giurisdizione si estenderà a tutti i dieci casotti , che corrispondono a detto punto centrico.

10 In ciascun casotto starà di giorno e di notte una Sentinella di vista ; e nella notte , ossia dal tramontar del sole sino alla levata, periodicamente saranno in moto le Pattuglie da incontrarsi una con l'altra.

11 Inoltre l'Officiale di ciascuna sezione nel decorrere della notte , e reiteratamente , eseguirà la ronda nella sua sezione, per vedere , se in ciascun casotto vi siano i Comuni che gli appartengono , ed il Capo , se sia all'erta la Sentinella , e se tutto proceda in regola.

12 Organizzato , come si è detto , il cordone in tante divisioni , ogni mattina levato il sole , ogni Capo di picchetto farà il suo rapporto di ciò ch'è intervenuto nella notte , e lo rimetterà per via di passamano all' Officiale che trovasi nel punto centrico di ogni sezione , e questi ne farà rapporto al rispettivo Capo di divisione , da farglisi tenere parimenti per mezzo del passamano , ed i medesimi inoltreranno detto rapporto al Comandante in capo.

13 Uguale rapporto dirigeranno i guardiani sanitari di ciascuna sezione , sempre col mezzo del passamano al Capo sanitario destinato per il cordone di cui si parla , il quale lo farà tenere alla Congregazione speciale di sanità.

14 In caso poi di straordinarie evenienze , sempre che siano tali, il Capo Posto , ove accade l'emergenza , ne spedirà rap-

porto all' Officiale del relativo punto centrico , il quale dovrà immediatamente coll'ordine prescritto per i rapporti ordinari spedirne rapporto al Capo di divisione , e questi al Comandante , e lo stesso dovranno eseguire i guardiani sanitari. I due Comandanti poi ne faranno immediato rapporto alla Congregazione speciale di sanità.

15 Nel caso di somma urgenza , e che abbisognasse una pronta provvidenza, e che i Comandanti si trovassero in parte opposta , il Capo di divisione, ed il Ministro sanitario nel tempo stesso che faranno l'inoltro ai rispettivi Comandanti per apposita spedizione, rimetteranno eziandio il rapporto direttamente alla Congregazione speciale di sanità.

16 Si devono determinare una o due strade d'ingresso , secondo che le circostanze ed il bisogno richiederà , munite di apposito cancello. Tutte le altre strade di comunicazione saranno formalmente barricate , perchè niuno vi possa transitare ; bensì al punto d'ingresso di ciascuna di esse si dovrà erigere un casotto con una Forza almeno di dieci teste compreso il Capo , e si destinerà anche ivi un Guardiano sanitario per vegliare , che non abbia luogo passaggio di persone o di merci per vie obblique , per sorpresa e clandestinamente.

17 Secondo le regole ed i principj in proposito , oltre il primo cordone che costituisca la linea di separazione , così detto *sporco* , se ne dovrebbe formare ad una certa distanza un secondo, che dicesi *sano* ; ma siccome per attivare questo in tutta l'estensione lineale vi vorrebbe tanta maggior quantità di Forza , ed impegnarebbe a spesa tanto maggiore , così si supplisce col collocare in una giusta distanza dal primo cordone , e non maggiore di un miglio, tanti Distaccamenti di Truppa volante per fare una barriera al cordone sporco , e vegliare su tutti gli altri incidenti che si possano dare , e preveduti nelle istruzioni particolari da darsi ai Comandanti.

18 Però nel punto o nei punti ove si determinano le sole vie d'ingresso , che si dovranno far conoscere ai Governi limitrofi per loro intelligenza , vi si dovrà formare il secondo cordone in piena regola per l'estensione almeno di un miglio , in modo che la strada o le strade di cautelata comunicazione debbano restare nel centro.

19 Ivi segue la consegna delle lettere con le dovute cautele , e l'ingresso ai Lazzaretti.

20 Il primo cordone , cioè quello più prossimo al confine infetto, resta sempre considerato come semplicemente sospetto , e nell'atto stesso che usa le più rigorose cautele contra le provenienze dalla parte infetta , non può praticare con il cordone sano.

21 Fra questi due cordoni devono esistere , o conviene supplire con grandi capanne , o casotti , almeno tre case , ciascuna

separata dall'altra, una per il Chimico, e pei fanti sanitari con tutti i corrispondenti attrezzi per lo spurgo delle lettere, e casse di lamiera per trasportarle alle barriere, come si dirà in appresso; altra casa con ambienti liberi da potervi collocare e tenervi separate le diverse persone, che dovessero scontare la *osservazione*, o *contumacia*, altra in fine con magazzeni aereati per le merci, e stalle sotto per i bestiami.

22 Nei punti, come si è detto, ove si determinano le strade di comunicazione, il primo cordone così detto sospetto, dovrà essere tanto più forte e più guardato per la estensione di circa un miglio, e vi si collocheranno quaranta Comuni con un Comandante e due Tenenti, quali a vicenda sorveglino i passaggi così interessanti, e vi dovranno essere eziandio due casotti a destra e due a sinistra, ed in ciascuno di questi si collocheranno cinque Comuni, giacchè gli altri venti saranno di guardia stabile ai lati della strada o delle strade, all'ingresso delle quali si apporrà una cancellata con profonde fosse, o barriere, guarnite da Sentinelle, barricandosi i lati.

23 Oltre la Truppa in questa parte di Linea, conviene collocare due abili guardiani, o fanti di sanità marittima assuefatti al servigio de' Lazzaretti, e che ben conoscano le discipline sanitarie, ed il modo, la distanza, la situazione sopra vento onde si ha da trattare, e parlare con quelli che si presentano, e ricevere, e trasportare, o scortare alle case di osservazione, o di spurgo robe o persone.

24 Saranno detti fanti, o guardiani provveduti di tutti gli attrezzi necessari, e ritireranno dalla casa dell'espurgo, per aver sempre pronte, due o tre casse di lamiera di ferro, per farvi versare le lettere che provenissero dalla parte infetta, onde cautelatamente poterle asportare alla casa di espurgo.

25 Altri due fanti, o guardiani della stessa specie, dovranno mettersi unitamente al Chimico nella casa destinata per gli espurghi delle lettere, forniti anch'essi di tutti gli utensili occorrenti, perchè non nasca commescolazione nell'aprire i pacchi.

26 Il sistema sarà di toglierle con le molle dalla cassa di lamiera, che ivi conducono i fanti del primo cordone: e spurgarle prima tutte al di fuori con l'acido muriatico ossigenato: indi tagliate le semplici, ed aperte le doppie ed i pacchi, disinfettarle internamente; per i pieghi Ministeriali disinfettati al di fuori applicarvi la targa solita *netta fuori*, e *sporca dentro*, onde la Direzione delle poste ne faccia eseguire la successiva disinfettazione con l'assistenza dei rispettivi Incaricati.

27 Eseguito lo spurgo dal Chimico, i fanti, per mezzo di molle pongono le lettere in altra cassa di lamiera che portano alla seconda cancellata, ove esiste il cordone *sano*, ed ivi

vengono ricevute le lettere dal Comandante sanitario per consegnarsi al corriere.

28 Pel trapasso delle lettere dal cordone sano al semplicemente sospetto, e da questo al corriere del paese infetto, si chiamano i fanti della casa di espurgo, i quali prendono la cassa di lamiera, ove sono state messe le lettere, la trasportano alla prima barriera ove sta il cordone sospetto, la consegnano a quei fanti, che con le dovute cautele le passano al corriere che le domandi dalla parte infetta.

29 Oltre la casa per l'espurgo, occorre quella pel Lazzaretto fornita già delle occorrenti suppellettili, e disposta, come si disse. La direzione di questa casa dev'essere in cura di un pratico Custode di Lazzaretto, il quale deve avere due Guardie di sanità marittima parimenti esperimentate; in detta casa vi saranno un Medico con tutti i medicinali necessari per qualunque incidente di malattia, ed un'Ecclesiastico per tutto ciò, che concerne il soccorso spirituale. Dovrebbe però esservi una Cappella, e tutto l'occorrente, anche pel primo cordone ritenuto *sospetto*.

30 In caso di morte, il cadavere si sotterra fra i due cordoni con fossa profonda sette palmi, strato di calce viva sotto e sopra, e nel coprire la fossa va la terra ben battuta a strati.

31 La contumacia poi per le persone sarà di giorni QUATTORDICI, trattandosi oggi di sospetto *Cholera-Asiatico;* in caso di contumacia rigorosa per malattia manifestata, e successiva morte, sarà di giorni DICIOTTO dopo seguito l'espurgo.

32 Per le merci sarà di giorni VENTUNO.

33 Pel bestiame grosso non lanuto, ma semplicemente peloso, premessi gli espurghi di lavande acidolate, e la prova di contatto da farsi da un'espurgatore, sarà di giorni DODICI.

34 Il bestiame minuto si ripulsa.

35 Il magazzino per le merci ove devono situarsi gli espurgatori, qualora si creda di ammetterne qualche parte, deve dipendere interamente dal custode del lazzaretto.

36 La forza del primo cordone che resta considerata sospetta, dovrà prestarsi in tutte le operazioni, alle quali potesse esser chiamata dal custode del lazzaretto, e dai fanti della casa di espurgo, restando tutto quel tratto intermedio nello stesso stato di sospetto del primo cordone.

37 Pel passaggio degli effetti insuscettibili, il custode del lazzaretto potrà domandarne il permesso al Comandante sanitario del cordone, il quale, a seconda delle istruzioni parziali che avrà ricevute dalla Congregazione, permetterà, o ricuserà l'assenso.

38 Il cordone *sano*, strettamente stabilito nei punti ove sono le vie di ammissione, cuopre eziandio i lati delle medesime, e

continua nel modo precisato per tutta l'estensione del cordone *sospetto* fino al confine.

39 Dispostosi che, meno le strade stabilite, e corredate dei sopradetti mezzi, e divise da doppia barriera, tutti gli altri punti sono dichiarati di decisa interdizione da non permettersi in essi alcun passaggio o comunicazione; rinvenendosi qualche individuo penetrato per dette vietate strade, verrà fermato con i dovuti riguardi sanitari, e verrà scortato di posto in posto, senza contatto, al Lazzaretto per subirvi la contumacia, ed indi per esservi giudicato.

40 Pel bestiame minuto che clandestinamente penetrasse, si uccide e si sotterra con le cautele sanitarie, ed all' effetto che siano usate regolarmente, si collocano ogni tanto Guardiani sanitari; il bestiame poi grosso, egualmente di fraudolenta introduzione, o riesce respingerlo, o conviene dirigerlo al Lazzaretto, ed in caso di difficile esecuzione per difetto di mansuetudine degli animali, si uccide e si sotterra con le medesime cautele di sopra enunciate.

41 Per le merci che si rinvenissero impostate per trasportarle clandestinamente, o da persone che tentassero d'introdursi, o che venissero abbandonate, o gettate, vi si appone guardia di vista, e di posto in posto si spedisce il rapporto al Comandante sanitario, e se ne attende la disposizione, quale sarà o di brugiarle, se di poco valore, o di farle introdurre con le cautele nel Lazzaretto.

42 Se qualche pattuglia, soldato, o fante sanitario sia per inavvertenza, sia per aver dovuto usare la forza delle proprie mani, fosse venuto a commescolazione, o contatto con persone, animali, o merci; restino detti individui immediatamente isolati; faccia l'officiale, o il guardiano della sezione prossima conoscere l'accaduto al Comandante sanitario, che li farà scortare con le dovute cautele al Lazzaretto, e con altri individui rimpiazzerà il posto.

43 Accadendo in qualcuno degli appostamenti, o sia casotti, qualche emergenza o accidente, che abbisognasse di soccorso, la sentinella sparerà un colpo di fucile, ed a questo colpo tutte le Guarnigioni della sezione si metteranno al momento in arme, e le Guarnigioni dei casotti più prossimi sì a destra, che a sinistra, tranne le sentinelle, accorreranno in sussidio del casotto che ha dato il segnale.

44 Nella notte, ogni mezza ora almeno, le sentinelle dei casotti si daranno la voce, ossia *all'erta sentinella* vicendevolmente, col portavoce o con altro instrumento equivalente, ovvero con un qualche segnale di convenzione; e se quella di un qualche casotto non corrisponde *all' erta sto*, la forza del casotto viciniore si recherà a conoscere quale sia stata la ragione e causa del silenzio, e ne farà rapporto al punto centrico,

e così da punto in punto , e da comando in comando fino ai due Capi Comandanti militare e sanitario.

45 In ciascun casotto , o appostamento vi sarà un fanale per le Pattuglie , ed una certa quantità di fascine per illuminare la strada , in caso di qualunque emergenza.

46 Attivandosi il cordone terrestre , è anche indispensabile di mettere in piedi il cordone marittimo , particolarmente se la Provincia, o Dominio separato e cordonato avesse luoghi o porti sul mare , onde impedire qualunque comunicazione per esser quella via che in siffatti infortuni più facilmente si tiene dagli emigrati , o da dolosi speculatori : quanto però all'Adriatico , ove non vi sono torri guarnite da forza , converrebbe tirare il cordone marittimo in piena regola , oltre i legni guardacoste messi in corso di crocera.

E parlando dell'Adriatico , questa misura sarebbe necessario di praticarla nella circostanza , che il cholera si manifestasse nel Regno Lombardo Veneto, o nella Dalmazia , o nell'Isole di detto mare.

47 Ora le cure maggiori interessano sul Mediterraneo , le cui coste sono attaccate in tanta estensione ed intensità.

48 Relativamente però al Mediterraneo Pontificio , essendovi lungo tutta la costa delle torri con Guarnigione , ora ovunque rinforzate ed aumentate , giusta le date disposizioni , vi si destineranno a maggior cautela dei Picchetti di cavalleria stazionati in diversi punti , per battere la spiaggia particolarmente in tempo di notte ; con l'avvertenza però di destinare anche un Capo Militare dipendente dalla Congregazione speciale di sanità per regolare l'operazione , ossia la perlustrazione da eseguirsi con la intelligenza ed il pieno concerto dei Commissari , e Deputati sanitari dei posti di ripulsa , ai quali incombe di occuparsi e di vegliare sulla esecuzione delle discipline sanitarie.

49 Fissati ed ordinati questi cordoni , devono al momento cessare tutte le facilitazioni che in tempo tranquillo si usano, particolarmente per le barche pescareccie.

50 Oltre a che i legni addetti alla pesca non potranno più esercitare la rispettiva industria a lor talento e liberamente , ma si dovranno dividere in squadriglie , ed ogni squadriglia non potrà essere maggiore di quattro legni , ed a bordo di ciascuna di dette isquadriglie vi dovrà essere un guardiano sanitario a peso dei paroni , o sieno pescatori , sotto la di cui direzione e vista , senza potersene allontanare , eserciteranno la pesca , perchè non abbia luogo alcuna infrazione o commescolazione con legni di transito , nè raccolghino alcun galleggiante , o altr'oggetto sospetto, ed ogni *ventiquattro* ore si dovranno ricondurre al porto, nella dì cui giurisdizione esercitano l'industria , e presentarsi all' officio sanitario per le occorrenti discipline.

51 Oltre a che pure, durante tale emergenza, si dovranno assumere i costituti con un maggior rigore ed esattezza; per qualunque dubbio, e per qualunque più piccolo oggetto che non corrisponda alla fede, o al mandato di carico sanitario, si assoggetteranno le imbarcazioni a formale contumacia.

52 In fine fa di mestieri di nominare una Commissione speciale straordinaria per giudicare sommariamente e senza appello le cause tutte di contravvenzioni ed infrazioni dei cordoni sanitari, e tutte quelle altre che avessero stretto rapporto con i medesimi, composta dei due Comandanti in Capo, cioè militare, e sanitario, di due Membri da nominarsi dalla Congregazione speciale di sanità, di uno o due Capi di Divisione, di un Capitano relatore, e di due bassi Officiali, oltre un Processante, a termini del titolo penale del Codice sanitario, e di un Difensore officioso.

53 Inoltre quando si tratti di cordone lungo i confini, se nel tirare la linea di circonvallazione restasse per necessità separata una qualche terra o villa, ovvero parte di essa che non avesse per confine che lo Stato estero, in tal caso il Capo di Magistratura del luogo o della frazione si occuperà direttamente d' impedire qualunque comunicazione col territorio sospetto, o attaccato da contagio: e quanto alla giurisdizione governativa ed amministrativa dovrà attenersi ai sistemi del Governo cui appartiene, invigilare per il buon' ordine, e per la tranquillità locale, ed eziandio sotto le più rigorose discipline sanitarie conservare la comunicazione con l'Autorità da cui dipende.

Premesse queste regole generali, si discenda al particolare, ossia al modo per istituire i cordoni.

54 Questi verranno formati con la Truppa di Linea, e con l'altra Sussidiaria che si trova già organizzata e reggimentata nella maggior parte delle Provincie, impiegandovisi per l'ammontare della Forza che possa abbisognare a seconda della maggiore o minore estensione della linea di circonvallazione che verrà stabilita, parte dell' una, e parte dell' altra dell'enunciate armi, dovendo il restante dell'una e l'altra Forza rimanere pel servizio interno de' luoghi, coll' intelligenza, che se in qualche Provincia non fosse ancora organizzata la Truppa sussidiaria, o si supplirà con formarne una suppletoria, o col destinarvi tutta Truppa di Linea, e ciò tanto per il cordone terrestre quanto pel marittimo.

55 I guardiani sanitari da destinarsi nei punti centrici di ciascuna sezione del cordone, quelli da collocarsi nei posti di sorveglianza sulle strade barricate, e quelli presso li Corpi volanti di riserva, non che tutti i Ministri sanitari pei Lazzaretti si dovranno prendere tra quegli addetti al Magistrato centrale

di sanità di Ancona ; incaricando esso di farne la scelta e la destinazione, giacchè quelli che sono in Civitavecchia, devono servire per la crocera, e per il cordone marittimo lungo il Mediterraneo pontificio.

Roma li 12 Agosto 1835.

A. D. CARD. GAMBERINI, Prefetto della Sacra Consulta e Presidente della Congregazione speciale sanitaria.

Filippo Avv. Giorgi Segretario della Congregazione.

APPENDICE
ALLE
ISTRUZIONI SANITARIE

Facendo seguito al Regolamento Sanitario emanato dalla Sac. Consulta li 20 Agosto 1831, suddiviso in disposizioni di prevenzione e disposizioni pel caso di sviluppo di qualche male contagioso ; essendo minacciata ora l' Italia dal cholerico contagio , ed avendo la Providenza permesso , che finora ne andasse detta parte di Europa esente ; la Congregazione speciale sanitaria viene ad aggiungere al citato Regolamento le seguenti disposizioni.

1 Appena con annuncio di officio le Commissioni Sanitarie Provinciali conosceranno che , approssimandosi il morbo , si voglia dalla Congregazione speciale attivato il sistema delle bollette di sanità ; faranno immediatamente stampare un numero sufficiente di simili bollette , ch' esprimeranno quanto segue « *Appartiene a questa Comune di . . . . . .* « *ove per la Dio grazia si gode perfetta salute , il Si-* « *gnor . . . . . e si fornisce del presente ricapito per* « *poter liberamente portarsi a . . . . . rilasciato* « *dalla Comune di . . . . il giorno . . del mese* « *di . . . anno . . . .* »

2 Queste bollette saranno da ciascuna Commissione Provinciale diramate a tutte le Deputazioni Comunali , ma numerate , e mediante ricevuta , imponendo loro l'obbligo di registrare in un libro apposito tutte quelle che si rilasciano ; di scrivere la data del mese in lettere , e non con numero ; e di non rilasciarle , che alle persone cognite del luogo , che vi abbiano dimorato dieci giorni prima che si attivasse il sistema bollettario : e questo rilascio , e rispettivo rincontro , senza il quale più non è permesso il viaggiare , continuerà fino al richiamo dell'ordine medesimo ; meno il caso che avvenisse in qualche Comune un'incidente di contagio ; nella quale circostanza non può più rilasciarsi da quella Comune alcuna bolletta.

3 Le bollette sanitarie si rilasciano colle sopraespresse condizioni dalle Commissioni Provinciali Sanitarie , dalle De-

putazioni Sanitarie Comunali, e dal Comandante Sanitario il cordone ai confini, firmate e munite di targa.

4 Il Comandante il cordone dovrà però esprimervi d'onde siano provenienti l'individuo, o gl'individui che da esso vengano muniti di bolletta sanitaria, o se abbiano scontato la contumacia nei Lazzaretti, o appartengano invece al cordone di pratica.

5 Dal ricevimento della Circolare che porterà l'attivazione delle bollette di sanità, ciascuna Commissione Provinciale la porrà, e la farà porre in esecuzione dalle Comuni soggette nel perentorio termine di giorni cinque.

6 Tutti quegl'individui, che volessero penetrare nei paesi, e città, o si rinvenissero nelle strade e campagne non muniti della bolletta sanitaria, o ne avessero delle viziate, alterate, o datate da luoghi per posteriori avvisi ritenuti per sospetti, saranno con le debite cautele sanitarie fermati in giusta distanza, senza venirne a contatto, e verranno così cautelatamente condotti alla casa di osservazione più prossima, ove prima di farli entrare saranno esaminati da due membri della Commissione sanitaria.

7 Se dall'esame e dalle prove che potesse dare, non rilevasi la vera identifica provenienza da luogo sano, sarà posto l'individuo entro la casa di osservazione; saranno con Circolari, ove occorra, richiesti schiarimenti; e quando constasse aver violati i Regolamenti sanitari, spirato il periodo di giorni QUATTORDICI di contumacia, sarà tradotto alle pubbliche carceri, per essere quindi giudicato. Si avverte che nei primi giorni dieci dall'attivazione delle bollette sanitarie, potranno gli esaminatori dar peso anche ad altri documenti, e calcolare le distanze, nel caso fosse mancato il tempo materiale di fornirsene al viaggiatore sorpreso.

8 Nel caso qualunque che occorresse la forza per arrestare simili individui, e se ne venisse a contatto; quei tali che si fossero dovuti sporcare, dovranno restare separati dagli altri, ed unirsi all'arrestato, per consumare anch'essi il periodo di osservazione cui fosse il sequestrato medesimo assoggettato.

9 Detti esecutori peraltro, duranti i giorni dell'osservazione, saranno mantenuti a spese della Provincia, e se non hanno soldo fisso, avranno diritto all'indennizzo delle giornate di travaglio che perdono.

10 Onde abbia esecuzione esatta quanto si è espresso, ogni Commissione Provinciale deve, contemporaneamente all'attivazione delle bollette, destinare una o più case di osservazione, a seconda dell'estensione della Provincia; questa sorta di stabilimenti dev'essere isolata, lontana almeno un mezzo miglio dalla Città e dai luoghi abitati; devono esservi più ambienti separabili, ciascuno da potersi chiudere al di fuori, per potervi tener separati i contumacianti, vi devono essere

ben' assicurate le fenestre con ferrate e ramate ; gl' individui che consumano il periodo di contumacia , devono essere posti nei piani superiori ; e negl' inferiori , quando a vista non esistano altri luoghi opportuni , si colloca il custode e la forza , che invigila alla custodia de'contumacianti.

11 I custodi di questi lazzaretti provisorj devono essere pratici delle discipline sanitarie , oltre il possedere tutte le prerogative analoghe perchè possano affidarsi loro sì importanti incarichi , e dovranno essere stipendiati largamente.

12 Sarà prevenuto ogni custode con istruzioni apposite ed in iscritto , delle quali deve far ricevuta , che niuna comunicazione può avere esso , nè permettere ad altri con i contumacianti ; che i viveri , e tutt'altro occorrente si deporrà sulla porta , la quale aperta, esso dee ritirarsi in disparte , e richiudere quando il contumaciante ha preso gli effetti : nè cosa alcuna potrà ricevere giammai dal medesimo il Custode , nettampoco venire con esso a contatto.

13 Se accada che si sviluppi in qualcuno dei contumacianti alcun male , devesi allora raddoppiare la vigilanza , spedire immediatamente l' avviso alla Commissione Sanitaria , la quale vi spedisce uno de'medici provvisto di quei medicamenti che potessero occorrere , ed un' assistente che resti presso l' infermo.

14 Il Medico deve restare nella casa di osservazione in camera separata dall' infermo , ed eseguirne la cura , prendendo per se tutte le precauzioni possibili , e facendo rapporto alla Commissione Sanitaria del vero stato dell' infermo e della qualità della malattia. Questo rapporto deve però prendersi dal custode colle molle , ed esporre all'azione del fuoco , ove può gettarsi a riprese dello zolfo e del nitro ; indi lasciarsi in terra a freddarsi ; dopo di che egli potrà prenderlo , farvi sopraccarta , e spedirlo al suo destino.

15 Se dalla relazione del Medico risultasse essere nell'infermo degl' indizi di male contagioso , la Commissione Sanitaria tirerà immediatamente un rigoroso cordone intorno alla casa di osservazione ; tratterà come sospetti anche lo stesso custode , e la Forza che vi era di guardia , e riguarderà come infetti i contumacianti , e chi vi ha comunicato.

16 Possono occorrere i Sagramenti ; trattandosi d'infortuni così isolati , e non esistenti in altri punti , interessa seriamente , che il morbo non si spanda : però il Parroco , deputerà un Ecclesiastico , che si consagri al proprio ministero , si rinchiuda nella casa di osservazione , ed assista l'infermo , o gl' infermi portando seco l'Olio Santo , e i sagri arredi. Qualora nella medesima casa potesse con le necessarie facoltà erigersi un' Altare per celebrarvi la Messa , si avrà cura di profittarne onde amministrare il Viatico ; ma se ciò non fosse praticabile , incomberà al Parroco di portare sul luogo le

Particole consagrate entro scattola apposita e conveniente, la quale fra la casa di osservazione, ed il cordone deve essere deposta dal Parroco sopra una pietra sacra portatile ; indi ritiratosi il Parroco, dovrà questa esser presa dal Sacerdote.

17 Le Commissioni Sanitarie Provinciali imploreranno dai rispettivi Vescovi, che si diano ai Parrochi proficue istruzioni in proposito; che occorrendo ne ottengano la necessaria autorizzazione dal SANTO PADRE, e che in fine quelli santi Ecclesiastici che per zelo si dedicassero all'esercizio del loro ministero con tanto pericolo, possano, anzi deggiano cautelare anche se stessi, ed evitare lo stretto contatto con l'infermo, e quindi vestano il più succinto possibile, somministrino l'Eucaristico Sagramento con le mollette, e l'estrema Unzione come si usa nei Lazzaretti.

18 Seguendo la morte dell' infermo, sarà il cadavere seppellito come sospetto nella vicinanza della casa medesima di osservazione, entro fossa profonda almeno sette palmi, con uno strato di calce viva al di sotto, e doppio strato al di sopra, eccitando con acqua la bollizione della medesima, dopo di che la fossa dovrà empirsi di terra, e questa sarà battuta di strato in strato.

19 Sarà immediatamente la camera, ove giaceva il defonto, spurgata con forte profumazione col metodo di Morveau ; lo stesso si farà ai corridori, alle scale, ed a tutti i luoghi per cui è passato il cadavere: il giorno appresso tutte le biancherie, ed altro verrà gettato per mezzo delle molle in una caldaia di ranno, ossia lisciva bollente, ove dovranno bollire per dieci minuti almeno ; la paglia de' pagliacci sarà bruciata ; le fodere dei medesimi subiranno la liscivazione entro le caldaie suddette: nello stesso modo saranno liscivate le tavole, e i banchi se pure meritino tanta cura, giacchè se fossero in cattivo stato converrebbe meglio bruciarli. Le mura della camera saranno raschiate, lavate indi con ranno, o con acqua di calce ; altrettanto si farà del pavimento, e soffitto: finalmente chiuse ermeticamente porte e finestre, si rinnoverà la fumigazione violenta di Morveau, e così resterà disinfettata la camera, e potrà di nuovo usarsi.

20 Seguite dette operazioni, tutti quelli che si trovano nella casa medesima già circoscritta, come si disse, da cordone, dovranno cambiare gli abiti e le biancherie che usavano, sostituendovene delle altre che si faranno venire da luogo sano: assoggetteranno allo spurgo nella caldaia con acqua bollente e ranno gli effetti usati, profumeranno le camere, e tutti gli altri ambienti ; e ciò effettuato, avrà luogo la nuova osservazione per giorni QUATTORDICI: fermo sempre il cordone all'esterno, e la massima sorveglianza, perchè esso non sia nella menoma parte violato.

21 Quanto si è detto, si rinnova e si usa tutte le volte che accadono nuovi incidenti di contagio. Spetta poi al criterio ed allo zelo delle Commissioni Provinciali aggiungere alle qui espresse tutte quelle maggiori cautele che fossero analoghe alle rispettive località, e che potessero richiedersi in qualche circostanza degna di maggiori precauzioni.

22 Se per colmo di sciagura scoppiasse il male in qualche Comune, devesi subito procedere alla segregazione *parziale*, *e generale*. *Parziale*, facendo sì che la Commissione Sanitaria di quella Comune, ove si è manifestato il male, ed è stato riconosciuto per contagioso, sequestri immediatamente la casa, o le case, e se occorra, l'intiera contrada in cui il morbo si è manifestato, nieghi costantemente bollette di sanità a chicchesiasi, proibisca l'emigrazione, partecipi l'infortunio alle Commissioni limitrofe, non che alla Provinciale, e si occupi intieramente di arrestarne e circoscriverne qualunque progresso. Si avvertirà, che gli espressi spediti a dar simili avvisi non comunichino con alcuno per istrada, e giunti alla Città, facciano all'ingresso chiamare il Deputato che rincontra le bollette, e gli significhino l'incidente accaduto, onde venga comunicato alla Commissione. *Generate* poi colla segregazione dalle altre Comuni, come si dirà in appresso.

23 Le prescrizioni accennate per le case di osservazioni sono applicabili a quella Comune ove si manifestasse il Contagio. Siccome però in tante di queste Comuni non esiste che un solo Medico, e forse anche un solo Ecclesiastico, i quali, se restassero sequestrati con gl'infermi, restarebbe il resto della popolazione senza soccorsi o consigli, così in questi tali luoghi (prevenendo, che ove è possibile, è sempre più salutare la segregazione totale), saranno tanto il Medico che l'Ecclesiastico ben cauti nel portarsi dagli infermi, vestiranno il più succinto possibile, e con cose da potersi subito gettare in una caldaia di acqua bollente: cioè coprendosi di vesti che non soffrino detrimento nel subire simile spurgo, portino de'preservativi alla bocca, alle narici, chiusi i capelli in berrettini di tela incerata, ben rasa la barba, e si approssimino agl' infermi con cautela. Il Medico nel dover toccare i polsi può ungersi di olio le dita, o sovrapporvi una fronda di erba che tolga il contatto immediato; l'Ecclesiastico può somministrare i Sagramenti con le mollette, come si costuma nei Lazzaretti.

24 Prima di entrare nella camera dell'infermo, essi faranno aprire le finestre, ed avranno per massima, che la ventilazioue giova ai malati ed ai sani, le fumigazioni nitrose non nuociono all'infermo, e nello stesso tempo disperdono i miasmi.

25 Appena conosciuto lo sviluppo del contagio, la Commissione locale sanitaria apre un giornale, ove, intestato l'infortunio, registra ogni giorno quanto accade, le misure prese, le in-

frazioni accadute, le spese incontrate, le somministrazioni gratuite ottenute, gli eccitamenti infruttuosi e le somministrazioni esatte nell'imponenza della circostanza per mancanza di altri mezzi.

26 Questo giornale, che dovrà tenersi nelle più autentiche forme, servirà di base per gl'indennizzi anzidetti che si dovessero e per la procedura criminale, ove non si fosse potuto sul momento, o con le facoltà straordinarie analoghe alle circostanze, procedere.

27 Dal momento ch' è dichiarato il morbo in una Comune cessano all'istante tutte le riunioni pubbliche, anche dei Tribunali, e nell' intiera Provincia si proibiscono i pubblici spettacoli.

28 Le Comuni limitrofe a quella ove si è manifestato il morbo, devono immediatamente concertarsi ed apporre cordone al confine della medesima, ciascuna per quel tratto di territorio, con cui confina.

29 In mancanza di truppa di qualunque sorta, si farà detto cordone con individui indigeni, presieduti dai primi possidenti del luogo; e le Commissioni sanitarie si daranno mano l'una all'altra, perchè il cordone sia efficace e rispettato.

30 La Commissione Provinciale sorveglia, che tutto sia regolarmente eseguito, destina una unica strada per il luogo infetto, che fa guardare con somme cautele, vi appone i rastelli, e l' occorrente per isfumare le carte che le potessero essere inviate, sia per le relazioni degli andamenti del morbo, sia per i bisogni de' commestibili, medicinali e tutt' altro, e provvede a tutto con quell'energia e carità cristiana, di cui devono naturalmente essere forniti simili Magistrati.

31 Uno degli oggetti più seri si è la tumulazione de' cadaveri, e lo spurgo delle case e degli effetti usati dai defunti: si abbia dunque sempre in istretta osservanza quanto è stato detto per le case di osservazioni nella circostanza di morte d'infetti, o sospetti. Se esiste cemeterio prossimo spazioso, che non ammetta il caso di dover riaprire le stesse tombe, e che vi sia abbastanza calce viva da poterne coprire i cadaveri, potrà la tumulazione seguire nel cemeterio comune, in mancanza di questo occorre farne uno provisorio, e circoscriverlo con fitti rastelli.

32 Gli ospedali che si creassero per la circostanza, siano spaziosi, ben forniti di finestre superiori, onde possa l'aria facilmente cambiarsi; non si mescolino malati di tutte le specie; quelli attaccati da malattie comuni siano decisamente separati da quelli attaccati da contagio, siano separati gl' inservienti, gli utensili, e se è possibile, anche i professori.

33 Nelle città grandi popolate e fornite di tanti mezzi dalla Providenza, possono usarsi anche maggiori precauzioni all'av-

vicinarsi del morbo contagioso , oltre la contumacia passiva da osservarsi , e da imporsi a tutti i sospetti che si approssimino o s'introducano , può praticarsi una contumacia attiva ; sarà opportunissimo un cordone parziale alla distanza di qualche miglio , per cui si profitti de' fiumi , fossi , o passi malagevoli , eseguito da probi cittadini con rastelli alle strade , ed altre cautele sanitarie , accompagnandosi con Guardie chiunque deve , ed ha facoltà di passare con carri o altrimenti onde niuno comunichi coi passeggieri. Queste ed altre cautele potranno salvare le singole popolazioni dal contagio , benchè fosse questo sparso nella Provincia. Ciò è semplice consiglio , nè potrà eseguirsi , che nel solo caso in cui siasi il contagio manifestato nella Provincia medesima. Meglio ancora in questo caso si troveranno le Città murate , che potranno rinchiudersi nel loro recinto , ricevere le derrate con le dovute cautele alle porte , e dare ai viandanti il passo fuori delle loro mura.

34 Se poi , non ostante dette precauzioni , il morbo contagioso penetrasse in una parte della Città , si procederà allora a barricare le strade , suddividere la Città medesima in più quartieri con i rispettivi steccati ; si provederà che ciascuno possa fornirsi di viveri , si proibiranno tutte sorti di riunioni : si provederà alla cura degl'infermi , si torranno per quanto è possibile i mezzi di dilatazione , i quali sono minori o maggiori , a seconda delle comunicazioni che si lasciano libere.

35 I veri mezzi di diminuire le comunicazioni sono quelli di stabilire , e pubblicare un orario da coordinarsi col suono della campana comunale , e i segnali che debbano indossare e portare visibili tutti i sospetti , e l'assegno parziale delle Chiese.

Per l'orario si destinano , a cagione di esempio , due ore antemeridiane , e due pomeridiane per tutti i sospetti ; chiamansi tali tutti quelli che hanno infermi in casa , o che vi debbono praticare : le altre ore si lasciano per i sani. Ciò s'intende salve le debite eccezioni che le circostanze dei poveri infermi , e dei bisognosi rendessero necessarie.

I segnali saranno per es: un nastro rosso visibile da portarsi al braccio destro , legato e non volante , da tutti i sospetti , inclusivamente dagli esercenti le arti salutari addetti alla cura degl' infermi attaccati da contagio , e dagli Ecclesiastici , che siansi dedicati con sublime carità ad assistere i moribondi. Si avverta però , che debbono essere questi in un numero discreto , onde ne restino pei sani.

Così riguardo alle Chiese, d'intelligenza sempre con i rispettivi Ordinari, se ne stabiliscono alcune per i sospetti, ed alcune per i sani, laddove ciò si possa, onde nulla sia comune ai sani ed ai sospetti. Le seconde restino chiuse nello spazio di tempo che l'orario assegna ai sospetti.

36 Incombenze di tanta importanza, inclusivamente a quelle emanate già dalla S. Consulta, non possono affidarsi a mani mercenarie. Potranno esser tali quelle incaricate della semplice esecuzione, ma la direzione e la sorveglianza sia riservata a probi cittadini che conoscano l'importanza della cura cui sono deputati, e che per amore di loro stessi, delle loro famiglie, de'prossimi, della patria, si prestino volenterosi alla conservazione della pubblica incolumità.

37 Devono dunque le Commissioni Provinciali e le Deputazioni Comunali scegliere e nominare le prime otto Deputati subalterni, e le seconde quattro della miglior classe, che godano la fiducia della popolazione e del Governo, e questi caricandosi unitamente alla Commissione medesima delle cautele preventive sulla nettezza delle strade, cortili, piazze, stalle, case, abituri degl'indigenti, delle acque potabili, della remozione delle acque stagnanti, della qualità, e salubrità de' commestibili, delle derrate, e tutt'altro che si vende nei mercati, nelle botteghe, o spacci particolari, siano solidi, o liquidi di tutte specie, della visita degli ospedali, delle carceri, ed altri luoghi bisognosi di particolare nettezza, abbiano poi, crescendo il pericolo, a caricarsi dell'andamento, e confronto delle bollette di sanità, delle case di osservazione, dei cordoni parziali, della tumulazione de' cadaveri con le debite cautele sanitarie, de' successivi espurghi delle case, e robe infette o sospette.

38 La Congregazione speciale sanitaria, nell' emanare queste istruzioni, e nel ripeterne il pieno vigore, intende che siano osservate eziandio le prime emanate sotto il 20 Agosto 1831 ed impone intanto ai Presidi, ed alle Autorità tutte dello Stato Ecclesiastico la più esatta osservanza delle medesime; dichiarando, che le infrazioni, o omissioni dolose saranno punite come delitti di pubblica salute compromessa, e che parimenti saranno punite colla sospensione dall'officio, ed altre pene legali quelle omissioni e negligenze, che avrebbero potuto portare, ancorchè ciò non avvenga, l'introduzione, o la propagazione del morbo cui si vuol fare argine, ed impedirne alla circostanza la dilatazione.

39 Ai sudditi poi della Santa Sede, benchè non addetti a particolari Dicasteri, qualunque ne sia la condizione, rammenta la stessa Congregazione, che tutti indistintamente sono obbligati ad osservare le disposizioni sanitarie, e che ogni violazione è considerata,

e punita con la severità delle Leggi analoghe : e rammenta ancora che chiunque potesse particolarmente impedire l' introduzione , o la propagazione di un male contagioso o con la propria opera , o con darne sollecito avviso ai Superiori , o denunciando le infrazioni , che avesse scoperte , e non lo facesse , sia per rispetto umano , sia per non curanza , o per altro qualunque motivo ; la legge colpisce anche questa specie di mancanze , essendo delitto il non impedire , potendo , un male , che ha tante e sì funeste conseguenze.

Roma li 12 di Agosto 1835.

A. D. CARD. GAMBERINI , Prefetto della sacra Consulta e Presidente della Congregazione speciale sanitaria.

Filippo Avvocato Giorgi Segretario della Congregazione.